

## ***Criteria approvati dal C.d.D. del 5 novembre 2018 con validità permanente sino a ulteriore delibera***

### **Criteria per la deroga al limite delle assenze**

Fonte normativa DPR 122/09 (art. 14, comma 7)

*“ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.*

La C.M. 20 del 4 marzo 2011, indica fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

In conformità con la normativa, il Collegio dei Docenti dell'IPSIA LAMPERTICO adotta i seguenti **criteria di deroga** al limite delle assenze:

1. Persistenti motivi di salute, sia fisici sia psicologici, documentati con certificato del medico di base, del medico specialista, dello psicologo, dei Servizi Sociali, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR122/09.
2. Gravi motivi di famiglia (lutto, trasferimento, separazione dei coniugi, assistenza a familiari in gravi condizioni di salute), debitamente documentati mediante autocertificazione di un genitore o chi ne fa le veci, anche nel caso di studente maggiorenne.
3. Periodi di assenza di uno o più giorni, debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento, autorizzati dalla Dirigenza e notificati per tempo al Consiglio di classe, per la partecipazione individuale a campionati o eventi sportivi di carattere regionale, nazionale, internazionale.
4. Permesso temporaneo di entrate posticipate o uscite anticipate, per motivi terapeutici o agonistici, sempre debitamente documentati e previamente autorizzati dalla Dirigenza e dal Consiglio di classe.

I Consigli di classe sono inoltre delegati a valutare ponderatamente altri casi eccezionali e documentati, tra i quali ricomprendere anche casi di disagio psicologico, sociale o familiare, che rendono problematica la regolare frequenza. Tutte le casistiche descritte devono essere adeguatamente documentate e in ogni caso **non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati.

## **Criteri di ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio**

### **classi seconde, terze e quarte**

- in presenza di valutazioni positive in tutte le materie, comportamento compreso, lo studente è **ammesso alla classe successiva**;
- in presenza di proposte di voto negative il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, terrà sempre in considerazione **la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate** entro il 31 agosto, mediante lo studio personale svolto autonomamente o corsi di recupero;
- verrà deliberata la **sospensione del giudizio<sup>1</sup>** con insufficienze in **non più di tre materie**.
- Verrà deliberata la **non ammissione** alla classe successiva con più di tre insufficienze

### ***Integrazione Criteri approvati dal C.d.D. del 16 maggio 2019 con validità permanente sino a ulteriore delibera***

### **classi prime**

Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti risultati.

- a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
- b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc...). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

---

<sup>1</sup> L'art. 6 dell'O.M. 92 del 5.11.07, che fissa le norme per lo svolgimento degli scrutini finali, dispone che (comma 3) « Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

(comma 4) *In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero».*

c) Lo studente ha riportato una valutazione non sufficiente in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC, eventualmente adottando la procedura di sospensione del giudizio prevista dal d.P.R. 122/09, ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

1. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi con verifica finale;
2. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate con verifica finale (es.: frequenza di attività didattiche di recupero extracurricolare degli argomenti/moduli/UDA del primo anno in gruppi omogenei).

Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. punto b).

d) Lo studente ha riportato valutazioni non sufficienti e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso si attua la sospensione del giudizio ed il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

1. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi con verifica finale;
2. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate con verifica finale (es.: frequenza di attività didattiche di recupero extracurricolare degli argomenti/moduli/UDA del primo anno in gruppi omogenei).

Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

## **classi quinte**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

*Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.* Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 OM n. 205 dell'11.03.2019).

## **Criteri di attribuzione del credito scolastico**

Fonte normativa: D.P.R. 323/1998 art 11 e D.M. 99/2009.

In sede di scrutinio finale (di giugno o di agosto), viene attribuito il credito della fascia di oscillazione, riportata in tabella, con i seguenti criteri:

- Criterio 1 = profitto
- Criterio 2 = frequenza (irregolare, regolare)
- Criterio 3 = partecipazione (scarsa, sufficiente, buona)
- Criterio 4 = attività integrative interne (progetto Carcere a Scuola; studenti animatori; tutoraggio neogiunti e alunni con disabilità; attività di PEER EDUCATION per almeno 10 ore, ecc.)
- Criterio 5 = esperienze non formali e informali (presente, non presente)]

Per attribuire il credito massimo della banda di oscillazione, ne occorrono tre valutati positivamente.

Agli scrutini di fine agosto si applicano gli stessi criteri agli studenti sospesi sulla base delle valutazioni finali.

<b>MEDIA</b>	<b>CREDITI III ANNO</b>	<b>CREDITI IV ANNO</b>	<b>CREDITI V ANNO</b>
<b>6</b>	<b>7-8</b>	<b>8-9</b>	<b>9-10</b>
<b>6-7</b>	<b>8-9</b>	<b>9-10</b>	<b>10-11</b>
<b>7-8</b>	<b>9-10</b>	<b>10-11</b>	<b>11-12</b>
<b>8-9</b>	<b>10-11</b>	<b>11-12</b>	<b>13-14</b>
<b>9-10</b>	<b>11-12</b>	<b>12-13</b>	<b>14-15</b>

# CREDITI SCOLASTICI (ESPERIENZE NON FORMALI E INFORMALI) – ESAMI DI STATO

L'Esame di Stato prevede il riconoscimento dei crediti di cui all'oggetto.

*Legge 30 dicembre 2018, n.145 – CREDITO SCOLASTICO Art. 8*

*5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.*

Si riportano le attività deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 16.05.2019; come esperienze da valutare in fase di scrutinio per ciò che concerne le competenze e/o conoscenze maturate, le abilità dello studente, oppure da considerare nell'attribuzione del voto di condotta/credito scolastico, dando il massimo del credito per la fascia in cui si ricade.

- a) Attività lavorative (nel settore di indirizzo o affini) valide per acquisire competenze tecnico pratiche svolte per non meno di tre settimane o 120 ore oltre a quelle previste obbligatoriamente per l'ASL
- b) Partecipazione a gare professionali solo se classificati entro i primi 3 posti
- c) Conseguimento di certificazione linguistica rilasciata da ente esterno (almeno di livello B1)
- d) Corsi di lingua coordinati e documentati presso enti esterni per almeno 15 ore
- e) Attività sportive se praticate a livello di rappresentative regionali e/o nazionali
- f) Corsi di perfezionamento gestiti da enti pubblici o privati, attinenti al diploma con una frequenza non inferiore a 30 ore
- g) Corsi di animazione solo se svolti per almeno un anno e con la partecipazione ad attività di aggiornamento per la gestione dei gruppi (certificati da enti esterni)
- h) Partecipazione ai Concorsi Europei (per es. Erasmus+; Move)
- i) Partecipazione ad attività di volontariato per un periodo non inferiore alla settimana
- j) Donazione di sangue
- k) Per le classi quarte: partecipazione a Progetti Territoriali

## Precisazioni:

- Saranno riconosciute attività svolte nel corso degli anni terzo, quarto e quinto
- Tutte le attività dovranno essere certificate e documentate in modo analitico: date di inizio e di fine, durata, tipo di attività
- Per essere ritenute valide devono essere presentate dagli allievi delle classi terze, quarte e quinte (in Segreteria Didattica) **entro il 26 maggio dell'anno scolastico in corso.**